

## **OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 18 dicembre 2013

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (n. 47)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega legislativa conferita dagli articoli 1 e 7 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/95/UE sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;

considerato che la direttiva 2011/95/UE costituisce rifusione della direttiva 2004/83/CE, attuata con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, con l'obiettivo di elevare ulteriormente il livello delle norme di protezione, attraverso il ravvicinamento dello *status* di rifugiato e di quello di beneficiario di protezione sussidiaria, ricondotti entrambi nella qualifica di "beneficiario di protezione internazionale", e che a tal fine dispone misure in materia di assistenza sociale e di accesso dei beneficiari di protezione a programmi specifici di supporto all'inclusione socio-abitativa e lavorativa, "per scongiurare soprattutto il disagio sociale", come evidenziato dal considerando 45 della stessa direttiva;

considerato, in particolare, che la direttiva prevede all'articolo 34 che "al fine di facilitare l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nella società, gli Stati membri garantiscono l'accesso ai programmi d'integrazione che considerano adeguati, in modo da tenere conto delle esigenze particolari dei beneficiari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, o creano i presupposti che garantiscono l'accesso a tali programmi", e all'articolo 29 sottolinea il diritto di accesso all'assistenza sociale da parte dei beneficiari di protezione internazionale a parità di condizioni con il cittadino europeo;

rilevato che il citato decreto legislativo n. 251 del 2007, assicura già, sia ai rifugiati sia ai beneficiari di protezione sussidiaria, un'equiparazione ai cittadini italiani in termini di diritti in materia di assistenza sanitaria e di accesso all'occupazione e al pubblico impiego;

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

considerate le ulteriori disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, dirette ad assicurare la piena attuazione della direttiva 2011/95/UE, concernenti la durata del permesso di soggiorno, il ricongiungimento familiare, il diniego, l'esclusione e la revoca dello *status* di beneficiario di protezione internazionale, nonché l'inclusione tra le persone vulnerabili dei minori non accompagnati, delle vittime di tratta e delle persone con disturbi psichici;

considerata, in particolare, la lettera t) dell'articolo 1, in base alla quale, nell'attuazione delle misure e dei servizi destinati all'accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale, deve essere favorita una loro piena integrazione e deve essere adottato un Piano nazionale degli interventi e delle misure volte a favorire tale integrazione, predisposto da un Tavolo di coordinamento già esistente presso il Ministero dell'interno, cui partecipano i Ministeri dell'integrazione e del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, l'ANCI e l'UPI e rappresentanti dell'UNHCR (l'agenzia dell'ONU per i rifugiati);

ricordato che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha approvato, il 28 novembre 2013, una risoluzione (*Doc. XXIV-ter*, n. 4) con cui impegna il Governo, tra l'altro, a riformare il sistema di accoglienza, al fine di garantire il sostegno ai rifugiati anche nelle fasi successive al riconoscimento di tale *status*, assicurando loro anche la seconda accoglienza, per consentire una piena integrazione ai beneficiari di protezione internazionale,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in relazione all'articolo 1, lettera t), dello schema di decreto legislativo, in cui si prevede che, nell'attuazione delle misure e dei servizi destinati all'accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale, si promuova, nei limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione da parte del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione, si valuti l'opportunità di specificare che, per i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza sufficienti, sia consentito l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione (di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416) per un periodo di sei mesi rinnovabili per altri sei;

in relazione agli atti di persecuzione, di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 251 del 2007, si valuti l'opportunità di aggiungere anche quello relativo al rifiuto di prestare servizio militare, qualora le ragioni di tale rifiuto siano basate su motivazioni connesse alle convinzioni morali, religiose o politiche o all'appartenenza etnica o nazionale (obiezione di coscienza), in linea con gli sviluppi del diritto internazionale e con quanto previsto dal manuale dell'UNHCR sulle procedure e criteri per la determinazione dello *status* di rifugiato;

in relazione al criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della citata legge di delegazione europea 2013, si ritiene opportuno estendere l'applicazione delle norme a favore dei rifugiati previste dalla legge sulla cittadinanza a tutti i beneficiari di protezione internazionale, sostituendo, all'articolo 16, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la parola "rifugiato" con le parole "beneficiario di protezione internazionale".

Nadia Ginetti